

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IV - Misure cautelari Titolo II - Misure cautelari reali

Art. 325 Ricorso per cassazione

1. Contro le ordinanze emesse a norma degli [articoli 322-bis](#) e [324](#), il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dell'[articolo 324](#) comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 311](#) commi 3, 4 e 5.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.